

Bonus Ristrutturazioni e risparmio energetico: on line il sito per le comunicazioni all'Enea

23 Novembre 2018

È online il sito creato dall'Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l'uso di fonti rinnovabili di energia.

Sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell'anno solare 2018, è possibile trovare anche una **Guida rapida con le istruzioni operative**.

Si ricorda, a tal riguardo, che la legge n. 205/2017 (cd. "Bilancio 2018") oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie^[1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha **anche previsto^[2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi**, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA^[3].

L'Enea ribadisce quanto già precisato nel comunicato dello scorso luglio, a proposito del fatto che il termine di **90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito)**.

In particolare, nella Guida viene precisato che la **trasmissione è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi**:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	· riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno, dai vani freddi e dal terreno; · riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; · riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall' l'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi	· riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno e dai vani freddi;

Impianti tecnologici	· installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; · sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; · sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; · pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; · sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; · microcogeneratori (Pe <50kWe); · scaldacqua a pompa di calore; · generatori di calore a biomassa; · installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; · installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; · installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici* (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 10 gennaio 2017):	· forni · frigoriferi · lavastoviglie · piani cottura elettrici · lavasciuga · lavatrici

* *Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.*

All'Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell'agevolazione, i dati dell'immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell'intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall'utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.

Considerato che la norma di riferimento non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del nuovo obbligo non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Si ritiene, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall'art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie[4].

[1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.

[2] Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.

[3]Cfr. Ance *"Bonus Ristrutturazioni: on line, a breve, il sito per le comunicazioni all'Enea"* - [ID N. 33375](#) del 24 luglio 2018.

[4] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all'Agenzia delle Entrate nell'ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.